

*Le società di gestione collettiva: lo sportello unico della SIAE
(one-stop-shop) e la licenza multimediale*

Giorgio Assumma, presidente della Società Italiana Autori Editori (SIAE), in occasione di un dibattito sul futuro dell'economia digitale tenutosi a Roma il 31 gennaio 2006¹ ribadiva i principali vantaggi di una gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi:

“Semplificazione delle procedure di accesso al repertorio senza la necessità di dover contattare tutti i singoli aventi diritto; contenimento dei costi di transazione; accesso alle opere a condizioni non discriminatorie nel rispetto del principio della parità di trattamento a parità di condizioni obiettive; possibilità per i nuovi entranti di superare le barriere all'ingresso all'atto del lancio legale di servizi innovativi; certezza del diritto, trasparenza e uniformità delle condizioni, tranquillità nello sfruttamento del repertorio; possibilità di un rapido ingresso legale nei mercati esteri; ostacolo alle iniziative illecite, la cui concorrenza rischia di compromettere il successo dei servizi legali.”

Esattamente dieci anni prima, la Commissione Europea, presentando le sue osservazioni a seguito della pubblicazione del Libro Verde del 1995 sul *Diritto d'autore e diritti connessi nella Società dell'Informazione*, raccomandava ai titolari dei diritti di adeguarsi all'era multimediale e alle società di gestione collettiva europee di adattarsi alle nuove condizioni: “Le società di gestione collettiva e altri enti che amministrano simili diritti dovrebbero essere stimolati alla creazione di organizzazioni comuni che rendano possibile una semplificazione

¹ ASSUMMA, *Content diffusion, IPR, DRM, Licensing, Content Security, Standars*, relazione tenutasi in occasione del congresso *The Future of Digital Economy: Digital Content, Creation and Access*, Roma 30-31 gennaio 2006, reperibile sul sito: www.oecd.org/dataoecd/16/14/36134865.pdf

dell'amministrazione dei diritti [...] Con sistemi centralizzati la tutela dei diritti su base volontaria reagirà in maniera adeguata alla Società dell'Informazione.”²

La Commissione sottolineava in questo modo l'esigenza di un intervento sempre più qualificato e penetrante delle società di gestione collettiva, prevedendo la creazione spontanea di enti che fungessero da centri di amministrazione dei diritti (*clearing house*) capaci di offrire una gestione sempre più efficiente e individualizzata dei diritti, mettendo in atto sistemi di identificazione e controllo delle utilizzazioni.

Attraverso gli “sportelli unici” (*one-stop shop*), le società degli autori dovevano essere in grado sia di agevolare tutti coloro che fossero interessati a ottenere informazioni sulla paternità delle diverse opere attraverso una capillare attività di documentazione, sia di concedere le autorizzazioni necessarie per lo sfruttamento dei diritti sulle opere in repertorio attraverso contratti quadro, licenze individuali o generalizzate. Lo sportello unico doveva in pratica diventare il luogo eletto d'incontro tra gli utilizzatori di diritti e i titolari degli stessi. Come ha reagito la SIAE all'invito della Commissione europea del 1996?

Prima di rispondere a questa domanda ritengo sia necessario spiegare molto succintamente la natura giuridica e la funzione della Società Italiana Autori ed Editori.

La SIAE è l'ente pubblico italiano a base associativa che svolge l'attività di tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno in Italia e all'estero (art. 180 L.d.a. e art. 7 d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419).

La funzione primaria dell'Ente consiste nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti patrimoniali d'autore dei propri associati svolta in via esclusiva e che si estrinseca nel rilascio di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate, nonché nella riscossione e nella ripartizione dei relativi compensi.

² Al Libro Verde del 1995 sono seguiti importanti documenti, tra i quali il progetto di comunicazione del 19 luglio 1996, *Normalizzazione e società globale dell'informazione: l'approccio europeo e la comunicazione concernente gli sviluppi successivi al Libro Verde* [COM (96) 586, final].

Questa funzione si estende sulla base di convenzioni multilaterali e bilaterali cui l'Italia aderisce, alle opere di autori stranieri associati ad analoghi organismi di gestione di diritti d'autore costituiti all'estero.

La SIAE provvede inoltre allo studio dei problemi relativi al diritto d'autore e dei diritti connessi e si occupa delle iniziative riguardanti la promozione e la diffusione del patrimonio culturale italiano.

Il d. lgs. n. 419/1999 ha espressamente indicato tra i compiti istituzionali della SIAE quello di "assicurare la migliore tutela dei diritti nell'ambito della Società dell'Informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno".

Nel 1998, come risposta all'invito della Commissione di adeguarsi alle esigenze dell'era digitale, la SIAE ha costituito un Ufficio Multimediale, nella modalità di sportello unico, con l'intento di gestire il mercato delle utilizzazioni dei diritti d'autore on line. In quello stesso anno è stata una tra le prime società di autori in Europa a presentare un modello di licenza sperimentale per l'utilizzazione della musica in Internet.

Dal 2001 la licenza si è chiamata "Contratto di licenza sperimentale per le utilizzazioni on-line del repertorio delle opere musicali tutelate dalla SIAE" ed è soggetta, con scadenza annuale, a regolari aggiornamenti in base alle esigenze dei licenziatari.³

A chiusura del bilancio 2005, la SIAE ha dichiarato che nel settore multimedia (Internet, banda larga, telefonia) gli incassi dei diritti d'autore relativamente alle opere musicali in rete sono passati dai 2,8 milioni di euro del 2004 ai 10,5 del 2005.

Oggetto della licenza è la diffusione al pubblico sulla rete Internet, ovvero su altri reti di telecomunicazioni, telematiche e/o telefoniche (a esclusione della diffusione per suonerie di telefoni cellulari per la quale è stato predisposto un modello di licenza *ad hoc*) di opere appartenenti al repertorio SIAE, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall'utente (*on demand*) e ad applicazioni multimediali idonee ad integrare audio e video.

³ Il contratto di licenza è consultabile sul sito: www.siae.it.

È altresì oggetto della licenza la messa a disposizione del pubblico di file contenenti le opere tutelate, mediante *downloading*, effettuato separatamente o ad integrazione delle attività di diffusione sovraindicate.

I diritti concessi dalla licenza in via non esclusiva riguardano:

- il diritto di riprodurre le opere musicali tramite caricamento dei file all'interno della banca dati (*uploading*), ad uso esclusivo della programmazione stabilita;
- il diritto di diffondere tali opere e/o frammenti di opere attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, mettendo a disposizione del pubblico, anche in maniera tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelto individualmente, le opere così trasmesse a partire dal sito di cui il licenziatario è titolare;
- il diritto di utilizzare le opere riprodotte, mettendole a disposizione del pubblico anche su base individuale, gratuitamente o a pagamento, mediante prelevamento dei relativi file, realizzato attraverso unità informatiche o telematiche connesse al sito con qualsiasi protocollo di trasmissione dei dati e successivo scaricamento dei file medesimi sull'hard disk del PC.

Al pacchetto di diritti concessi al licenziatario si affianca però un lungo elenco di diritti che sono esclusi dall'oggetto della licenza.

Tutti i diritti non compresi, dovranno quindi essere contrattati direttamente con i rispettivi titolari e i compensi dovuti dovranno essere versati agli autori o ai loro aventi diritto.

Sono esclusi infatti dall'ambito della licenza tutti i diritti non affidati alla tutela della SIAE, in particolare:

- i diritti connessi riconosciuti ai produttori fonografici (artt. 72,73 L.d.a.);
- i diritti connessi riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori (art. 73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.d.a.);
- i diritti connessi riconosciuti ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive (art. 78 L.d.a.);

- i diritti connessi riconosciuti alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzo delle loro emissioni (art. 79 L.d.a.).

Sono ancora esclusi:

- i diritti degli autori ed editori musicali relativi all'abbinamento fisso tra opere musicali e immagini in movimento anche con contenuto pubblicitario (diritto di sincronizzazione);

- i diritti relativi alla riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti delle opere musicali, inclusa la messa a disposizione dei testi e degli spartiti per la visualizzazione sul display del PC e l'eventuale *download*, nonché per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei relativi testi letterari.

È escluso dal campo di applicazione:

- il diritto di elaborazione (art. 18 L.d.a.) che resta nella piena disponibilità dei suoi titolari. Non sono quindi consentiti gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle opere musicali, compresa quella delle sole parole, che non siano espressamente autorizzati dagli autori.

L'art. 10 della licenza prevede inoltre che il licenziatario possa convertire il formato dei file contenenti le opere musicali e possa utilizzare misure tecnologiche di protezione (DRM) allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere o delle registrazioni. Analoga facoltà è concessa agli autori che potranno ugualmente apporre alle opere o alle registrazioni misure tecnologiche di protezione e d'informazione elettronica sul regime dei diritti.

La licenza prevede poi all'art. 13 "Utilizzazioni di altri repertori tutelati dalla SIAE" che il licenziatario si impegni a richiedere alla SIAE le necessarie autorizzazioni in tutti i casi in cui intenda utilizzare anche opere appartenenti al repertorio delle altre sezioni della società (teatrale, letterario, figurativo). La SIAE si obbliga a svolgere la funzione di mediazione tra utilizzatori e titolari dei diritti e quindi a richiedere il consenso agli autori e agli editori e a concordare i compensi, ovvero a comunicare il diniego all'utilizzo.

Il licenziatario che sottoscrive il contratto è tenuto, ovviamente, al versamento dei compensi quale corrispettivo per l'utilizzazione delle opere musicali. La licenza ne prevede diverse modalità di calcolo: compensi in quota percentuale sugli introiti annui lordi del sito; compensi nel caso in cui le operazioni di *streaming* e *downloading* siano consentite a titolo gratuito; compensi per la messa a disposizione del pubblico di file contenenti opere tutelate con possibilità di prelievo a pagamento.

Alla luce del contenuto della licenza sperimentale per la diffusione delle opere musicali in rete e con riferimento all'attività dello sportello unico dell'Ufficio Multimedialità, è necessario adesso chiedersi se sia stato centrato l'obiettivo sollecitato in sede comunitaria e se la gestione collettiva della SIAE abbia ad oggi soddisfatto tutti quei requisiti di efficienza, trasparenza, flessibilità ed equità ribaditi da Assomma nel convegno romano dello scorso anno.

Riflessioni che nascono dal presupposto che un editore multimediale utilizza e investe in diritti che sono detenuti da autori, compositori, editori di libri e di musica, scrittori, pittori, poeti, fotografi, cineasti, artisti interpreti, produttori fonografici, televisivi e videografici. Una realtà, come si evince, che rende la presenza di uno "sportello unico" per la gestione dei diritti una condizione essenziale alla sopravvivenza dell'opera multimediale.⁴

La SIAE svolge la sua attività attraverso cinque sezioni: Musica, Lirica, DOR (Drammatica, Operette e Riviste), OLAF (Opere letterarie, Arti figurative e Opere fotografiche) e Cinema.

4.2.1 Sezione musica

L'editore multimediale che sottoscriva il Contratto di licenza sperimentale per le utilizzazioni on-line del repertorio delle opere musicali tutelate dalla SIAE deve ancora contrattare, al di fuori dell'Ufficio competente per il rilascio della licenza, i

⁴ FOLON, *op. cit.*, p. 186.

diritti spettanti al produttore fonografico, agli artisti interpreti o esecutori e alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva.

È inoltre prevista una esplicita riserva per quanto riguarda l'eventuale incidenza dell'adattamento tecnico sui diritti morali e non sono compresi nel contratto il diritto di sincronizzazione e il diritto di riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti che vanno richiesti direttamente all'editore e/o all'autore.⁵

4.2.2 Sezione lirica e DOR

Nell'ottica della gestione collettiva, sono definite opere del grande diritto e riguardano in particolare le opere drammatico-musicali, teatrali e simili. Per queste opere la SIAE è tenuta a richiedere il consenso degli aventi diritto prima di concedere le singole licenze d'uso all'editore multimediale che ne faccia richiesta.

In considerazione del fatto che nel multimediale vengono utilizzati parti o anche frammenti dell'opera complessiva, c'è da chiedersi quanto l'effettivo rispetto dei diritti morali e dei diritti di elaborazione potranno incidere sulla concreta possibilità di una gestione collettiva.⁶

Nel caso di utilizzazioni secondarie di trasmissioni televisive sussiste, accanto al diritto d'autore, anche il diritto connesso dell'emittente televisiva.

La SIAE non ha ancora elaborato licenze specifiche per utilizzazioni di questo tipo.

⁵ Si segnala che in una recente sentenza (18 luglio 2006) il Tribunale di Roma ha stabilito che nel caso di sincronizzazioni di registrazioni fonografiche con abbinamento a immagini in movimento, al produttore fonografico sia attribuito un diritto a compenso ex art. 73 comma 1 L.d.a. e non un diritto esclusivo ad autorizzare la sincronizzazione ex art. 72. Il tribunale ha ritenuto che il conflitto tra le norme dovesse essere risolto sulla base del principio di specialità. Si legge inoltre nella sentenza: "La ragione di specialità di tale norma risiede in primo luogo nell'esigenza di semplificazione nella circolazione dei diritti in questione e in ultima istanza di efficienza; la notoria diffusione con ogni mezzo di comunicazione al pubblico delle opere fonografiche renderebbe troppo costosa per le imprese del settore la identificazione dei singoli produttori ai fini della richiesta della preventiva autorizzazione, risultando meno onerosa la gestione di diritti di credito peraltro a mezzo di enti di gestione collettiva". Trib. Roma, 18 luglio 2006, in *Dir. Aut.*, 1, Milano 2007, p. 144 ss.

⁶ ERCOLANI, *Appunti sulla gestione collettiva dei diritti d'autore nella telefonia mobile*, cit., p. 347. L'autrice riflette sulla gestione collettiva dei diritti in funzione dello sviluppo di prodotti multimediali via telefonia mobile. Ho ripercorso il suo ragionamento, cercando di tenere presente le esigenze di un editore multimediale.

4.2.3 Sezione Cinema

A questa sezione sono assegnate le opere cinematografiche e audiovisive per l'amministrazione dei diritti di trasmissione televisiva e più in generale di comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo.

L'art. 46 bis L.d.a. prevede che l'autore delle opere cinematografiche ed audiovisive abbia diritto a un equo compenso negoziato dalla SIAE per tutte le utilizzazioni della sua opera diversa dall'attività di proiezione cinematografica.

Tuttavia, i diritti dei produttori cinematografici ed audiovisivi sono esercitati su base individuale e l'editore multimediale dovrà provvedere a ottenere le singole autorizzazioni personalmente.

Utilizzando una parte dell'opera cinematografica, viene in rilievo l'art. 49 L.d.a. che stabilisce espressamente che gli autori delle parti letterarie e musicali del film possano cedere i propri contributi separatamente.

Nel caso dell'utilizzo di singole componenti del film, come la parte musicale o la sceneggiatura (anche singoli dialoghi), l'editore multimediale dovrà sempre tenere conto degli accordi contrattuali tra produttore cinematografico e autori, e valutare l'esistenza di diritti connessi che non vengono amministrati dalla SIAE.

4.2.4 Sezione OLAF (opere letterarie, arti figurative e opere fotografiche)

I diritti amministrati dalla SIAE riguardano alcune forme, e non tutte, di utilizzazione economica dell'opera come la recitazione o la lettura in pubblico, la riproduzione su supporto meccanico, la diffusione radiofonica e televisiva, la riproduzione a mezzo fotocopia o strumento analogo.

Tutte le altre utilizzazioni devono essere espressamente autorizzate dal titolare del diritto che è nella maggior parte dei casi l'editore.

Per quanto riguarda l'arte figurativa e le opere fotografiche, vengono concesse dalla SIAE autorizzazioni agli utilizzatori per la riproduzione delle opere delle arti visive su libri, cataloghi, poster, cartoline e altri supporti.

L'aspetto del diritto morale è di particolare rilievo nel caso della riproduzione grafica di opere dell'arte figurativa via Internet.

Nelle licenze rilasciate dalla SIAE per le utilizzazioni in siti WEB sono previsti degli standard tecnici da rispettare per evitare che possa insorgere un contenzioso tra licenziatario e titolare del diritto morale.

A mio personale avviso, la SIAE e l'Ufficio Multimedialità si stanno muovendo nell'ottica di estendere il raggio di operatività dalle modalità tradizionali di concessione delle licenze a quelle reclamate dall'industria multimediale. Tuttavia, nonostante i limiti evidenziati, solo per le opere musicali si riesce a definire un quadro sufficientemente chiaro.

Per tutte le altre opere rimangono critici gli aspetti della gestione collettiva data la sovrapposizione di diverse categorie di diritti, una sovrapposizione che potrebbe avere riflessi negativi sullo sviluppo futuro dell'editoria multimediale.

Se l'editore dovrà continuare a intrattenere rapporti contrattuali con una molteplicità di titolari e non gli sarà concesso di confrontarsi con un unico interlocutore che eserciti una gestione collettiva dei diritti esclusivi, diventerà per lui più economico e conveniente commissionare a soggetti qualificati la realizzazione di contenuti *ad hoc*. Una scelta che avrà ripercussioni sulla stessa natura giuridica dell'opera che non potrà certo essere più definita come derivata, ma che dovrà più propriamente essere qualificata come opera *ex nihilo* nel genere delle opere collettive.

